



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

TERZA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati:

Riccardo Guida	Presidente
Carlo Breggia	Consigliere
Giorgia Maria Ricotti	Consigliera Relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. **r.g. 776/2023** promossa da:

Parte_1

[...] (P.IVA *P.IVA_1*), difesa dall'Avv. Giordano Balossi (C.F. *C.F._1*) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in e presso lo studio dell'Avv. Maria Vittoria Moretti (C.F. *C.F._2*);

APPELLANTE

nei confronti di

Controparte_1 **già** *Controparte_2* (P.Iva: *P.IVA_2* in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. *Controparte_3* con sede in 56019 Migliarino Pisano (PI), Via del Fischione n. 19, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Leonardo Pasquali (C.F: *C.F._3*);

APPELLATA

avverso

la sentenza n. 1296/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 28.10.2022

CONCLUSIONI

Per parte appellante: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza e previa qualunque forma o statuizione, così*

giudicare: Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver la Dott.ssa Persona_1 ritenuto opponibile a Controparte_4 la clausola compromissoria pattuita unicamente tra Controparte_5 e Controparte_2 all'art. 26 del contratto di trasporto e di corrispondenza e materialità non di valore tra i punti operativi della ditta e quelli di terzi per pluralità di prestazioni, dichiarando la competenza del Collegio arbitrale e revocando il decreto ingiuntivo de quo (cfr. sentenza impugnata pagg. 12 e 14); - accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver la Dott.ssa Persona_1 ritenuto non sussistente la prova dell'avvenuta notifica a Controparte_2 delle cessioni di crediti di cui alle fatture azionate (cfr. sentenza impugnata pagg. 12 e 13); - per l'effetto, e come già chiesto da ultimo con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in uno con le note di trattazione scritta in data 12 settembre 2022, in via preliminare e/o pregiudiziale: rigettare l'eccezione di incompetenza così come genericamente avanzata da Controparte_2 in quanto palesemente infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare quale Autorità Giudiziaria competente l'Ill.mo Tribunale di Pisa adito per i motivi meglio esplicitati in atti, con tutte le conseguenze di legge anche in punto di piena validità del decreto ingiuntivo emesso n. 868/2020; - per l'effetto, e sempre come già chiesto da ultimo con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in uno con le note di trattazione scritta in data 12 settembre 2022, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 868/2020, Rg. 485/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 15 giugno 2020, depositato in cancelleria in data 16 giugno 2020, intimante di pagare in relazione al contratto di factoring de quo alla medesima Controparte_2 la somma di Euro 6.994,19, oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in Euro 540,00 per compenso ed Euro 145,50 per spese oltre oneri, munendolo di formula esecutiva; - per l'effetto, e sempre come già chiesto da ultimo con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in uno con le note di trattazione scritta in data 12 settembre 2022, in subordine, condannare Controparte_2 al pagamento, in relazione al contratto di factoring de quo e per le causali esposte in atti, dell'importo di Euro 6.994,19, oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in Euro 540,00 per compenso ed Euro 145,50 per spese oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa; - in ogni caso, rigettare integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale o subordinata, preliminare o di merito, perché tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in premessa e per l'effetto assolvere la odierna appellante da qualsivoglia richiesta di accertamento, pagamento e condanna; - alla luce di quanto statuito con la sentenza di primo grado di giudizio impugnata, condannare la parte appellata al rimborso in favore della parte appellante delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado ovvero della condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio liquidate in Euro 2.540,00 per competenze, oltre oneri. Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge.”.

Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria deduzione ed eccezione reietta, in via preliminare: avendo previamente accertato e quindi dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 42 c.p.c., ovvero ai sensi dell'art. 43 c.p.c., dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata n. 1296/2022 resa dal Tribunale di Pisa; in via preliminare subordinata: avendo accertato e quindi dichiarato che la clausola derogativa del foro competente in quanto competente un collegio arbitrale da nominarsi a cura delle parti è applicabile alla fattispecie di cui è causa, confermare la sentenza impugnata n. 1296/2022 resa dal Tribunale di Pisa; in via principale e nel merito: rigettare integralmente l'impugnazione proposta e le domande tutte formulate da parte appellante in quanto totalmente destituite di fondamento in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in premessa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 1296/2022 resa dal Tribunale di Pisa; in via subordinata: nella denegata ipotesi venisse riformata anche- parzialmente la sentenza n. 1296/2022 del Tribunale di Pisa,

ai sensi dell'art. 342 c.p.c., si insiste per l'accoglimento integrale delle conclusioni già ritualmente rassegnate in primo grado e che integralmente di seguito si riportano: in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale adito in quanto competente un collegio arbitrale da nominarsi a cura delle parti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto; in via principale: avendo accertato e quindi dichiarato la domanda avanzata dalla Parte_1 [...] Parte_1 è infondata in fatto ed in diritto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi espressi in atti; in via principale subordinata: avendo accertato e quindi dichiarato la compensazione delle somme dovute dalla CP_6 alla CP_2 [...] con le somme che eventualmente potessero essere riconosciute come dovute alla CP_6 dalla Controparte_2 per l'effetto respingere le domande avanzate dalla Pt_1 [...] Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche parzialmente, per tutti i motivi espressi in atti e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto; in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, IVA e CAP e 12,50% rimborso spese generali relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1, [...] Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Controparte_2 proponendo gravame avverso la sentenza n. 1296/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 28.10.2022.

1.- Il giudizio di primo grado

Con decreto ingiuntivo n. 868/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in data 16.06.2020 ad istanza della Parte_1, veniva ingiunto alla Controparte_2 il pagamento della somma di euro 6.994,19, oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in euro 540,00 per compenso ed euro 145,50 per spese oltre oneri.

A sostegno della domanda Contr aveva dedotto d'essere cessionaria, per contratto di factoring, dei crediti che CP_6 vantava nei confronti di CP_2, fra i quali quello per il quale si chiedeva tutela.

1.1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_2 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Pisa, Controparte_4

In particolare, parte opponente deduceva:

- (-) il difetto di competenza del Tribunale adito in quanto competente un collegio arbitrale da nominarsi a cura delle parti e per l'effetto chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- (-) l'infondatezza del decreto opposto chiedendone, dunque, la revoca;
- (-) l'intervenuta compensazione delle somme dovute dalla CP_6 alla Controparte_2 con le somme che eventualmente potessero essere riconosciute come dovute alla CP_6 dalla Controparte_2 e per l'effetto chiedeva che venisse respinta le domanda avanzata;

1.3. Si costituiva in giudizio Controparte_4 contestando integralmente ogni deduzione e conclusione avversaria e depositando comparsa di costituzione e risposta e correlati allegati e rassegnando le seguenti conclusioni: *“in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare improcedibile l’azione giudiziaria promossa da parte opponente per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e ss rientrando la controversia de qua nella categoria “contratti bancari, assicurativi e finanziari”, concedendo il termine di legge per introdurla; rigettare l’eccezione di incompetenza così come genericamente avanzata da CP_2 [...] in quanto palesemente infondata sia in fatto che in diritto e, per l’effetto, confermare quale Autorità Giudiziaria competente l’Ill.mo Tribunale di Pisa adito per i motivi meglio esplicitati in narrativa, con tutte le conseguenze di legge anche in punto di piena validità del decreto ingiuntivo emesso n. 868/2020; concedere, ex art. 648 c.p.c., l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 868/2020, Rg. 485/2020 emesso dall’intestato Tribunale in data 15 giugno 2020, depositato in cancelleria in data 16 giugno 2020, intimante di pagare in relazione al contratto di factoring de quo alla medesima Controparte_2 la somma di Euro 6.994,19, oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in Euro 540,00 per compenso ed Euro 145,50 per spese oltre oneri, non essendo l’opposizione fondata su prova scritta e non avendo nemmeno parte opponente contestato la documentazione riversata in atti con il fascicolo monitorio; nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, e per l’effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo; in subordine, condannare Controparte_2 al pagamento, in relazione al contratto di factoring de quo e per le causali di cui in premessa, dell’importo di Euro 6.994,19, oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in Euro 540,00 per compenso ed Euro 145,50 per spese oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa; in ogni caso: rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte opponente nel merito, nei confronti di [...] Controparte_4 o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa”.*

1.4. Il Tribunale di Pisa così statuiva con sentenza depositata in data 28 ottobre 2022: *“Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) accoglie l’eccezione preliminare di difetto di competenza del Tribunale adito sollevata da parte opponente sussistendo la competenza del Collegio arbitrale previsto in contratto e per la conseguenza revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 868/2020 (R.G.C. 485/2020), emesso dal Tribunale di Pisa in data 16/6/2020; 2) condanna la società Controparte_4 alla*

refusione in favore di Controparte_2 delle spese di lite che liquida ex DM 147/2022 in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, cap e iva.”

2. – Il giudizio di secondo grado.

2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello la Controparte_4 per i seguenti motivi:

2.1.a) con il primo motivo era censurata la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto opponibile a Controparte_4 la clausola compromissoria pattuita tra CP_5 [...] e Controparte_2 all’art. 26 del contratto di trasporto e di corrispondenza.

In particolare, parte appellante deduceva l’erroneità della decisione impugnata in quanto [...] Controparte_4 era sempre rimasta estranea al predetto rapporto contrattuale e aveva agito nei confronti della società opponente in forza del diverso contratto di acquisto di crediti pro soluto a titolo definitivo avente ad oggetto le future cessioni, verso corrispettivo, di crediti vantati dal fornitore nei confronti dei propri debitori. Inoltre, il Giudice di primo grado non avrebbe considerato il tenore letterale della clausola arbitrale ritenuta opponibile ad Controparte_4 che riguardava: *“tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità e/o efficacia interpretazione e/o risoluzione”*. In tal senso, osservava l’appellante, come il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in forza di un contratto non rientrante in quelli ricompresi nella clausola compromissoria richiamata. Quest’ultima dunque – secondo la tesi dell’appellante - non solo non sarebbe stata sottoscritta da Contr ma dalla stessa nemmeno separatamente accettata (e per tali ragioni la sua efficacia varrebbe esclusivamente in relazione alle eventuali controversie tra le parti originarie del contratto medesimo).

Con lo stesso motivo di censura veniva evidenziato che il Giudice di primo grado non aveva considerato che la controversia in esame era una opposizione a decreto ingiuntivo e non una causa ordinaria; dunque, richiamandosi alla dottrina ricordava come la stessa si fosse sempre tradizionalmente espressa *“riconoscendo, comunque, al creditore la facoltà di chiedere ed ottenere un’ingiunzione di pagamento innanzi al giudice ordinario in ragione della cognizione inaudita altera parte tipica del procedimento monitorio che non è contemplata nella disciplina del giudizio arbitrale (cfr. Tes_1 Disegno sistematico dell’arbitrato, Padova, 2012, III, 226 e Satta, Commentario al codice di procedura civile, vol. IV, Milano 1971, 233 e ss.)”*; interpretazione questa confermata dalla giurisprudenza.

2.1.b) con il secondo motivo di appello Contr censurava la pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto non sussistente la prova dell’avvenuta notifica a Controparte_2 delle cessioni di crediti di cui alle fatture azionate.

Inoltre, il Giudice di primo grado avrebbe errato altresì nel considerare che gli avvisi di ricevimento non consentivano di provare l'inoltro anche alla società **Controparte_2** risultando invece che le missive di cessione dei crediti di cui alle fatture erano state regolarmente notificate a quest'ultima rispettivamente in data 10 dicembre 2018 e in data 21 dicembre 2018 (cfr. docc. 4 e 12 fascicolo monitorio e integrazione fascicolo primo grado di giudizio parte appellante).

Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

2.2. – Radicatosi il contraddittorio, **Controparte_1** già **Controparte_2** nel costituirsi in giudizio contestava, perché infondate, le censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata e chiedeva la conferma della stessa.

2.2.a) Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello in quanto volto a impugnare una sentenza che statuiva esclusivamente sulla competenza. Nel caso di specie, infatti, il Tribunale di Pisa si era pronunciato esclusivamente sulla incompetenza del Giudice adito in via monitoria, dichiarando la competenza del Collegio arbitrale previsto in contratto e conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo opposto (eccepiva l'appellata: *“Come noto a seguito della riforma dell'art. 819 ter c.p.c. operata dal D.Lgs. n. 40/2006, tale norma statuisce che “la sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43 c.p.c.”. Pertanto, anche il riparto di competenza tra giudici e arbitri, configura oggi una questione di competenza soggetta al regolamento di competenza (Cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 26990/2007, Cass. Civ. n. 19047/2010, Cass. Civ. n. 5510/2011, Cass. Civ. n.15890/2012, Cass. Civ. n.17084/2013 Cass. Civ. n.17908/2014, Cass. Civ. n.18978/20015, Cass. Civ. n.21422/2016 e Cass. Civ. n. 12890/2017).*

2.2.b) ferma restando tale preliminare e assorbente argomentazione, parte appellata eccepiva l'infondatezza nel merito dei motivi di appello proposto.

2.3.– La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

3 – L'esame del gravame

3.1. – Questa Corte rileva preliminarmente la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla parte appellata.

la sentenza del Tribunale di Pisa ha statuito esclusivamente sulla competenza.

Nel caso di specie, infatti, il Tribunale si è pronunciato sulla incompetenza del Giudice adito in via monitoria, dichiarando la competenza del Collegio arbitrale previsto in contratto e conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo opposto.

Come emerge dalla chiara lettura della sentenza impugnata, e, in particolare, del dispositivo in cui si legge “*accoglie l'eccezione preliminare di difetto di competenza del Tribunale adito sollevata da parte opponente sussistendo la competenza del Collegio arbitrale previsto in contratto e per la conseguenza revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 868/2020 (R.G.C. 485/2020), emesso dal Tribunale di Pisa in data 16/6/2020*”, il giudice di primo grado si è limitato a dichiarare la propria incompetenza in ordine alle domande azionate in via monitoria e, conseguentemente, a dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La parte contenuta nello sviluppo argomentativo della decisione, in particolare dall'ultimo capoverso di pag. 12 fino alla fine della pag. 13, costituisce un mero *obiter dictum* che non incide sulla statuizione di cui in dispositivo.

In tali casi l'art. 42 c.p.c. dispone che si debba procedere con regolamento necessario di competenza secondo la procedura di cui all'art. 47 c.p.c. e nello specifico dispone “*l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza*”. L'appellante avrebbe dovuto pertanto impugnare la sentenza proponendo il regolamento necessario di competenza.

Costituisce infatti giurisprudenza pacifica di legittimità quella secondo cui “*Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per competenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto quale mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Tale principio, peraltro, opera anche nel caso in cui esista una questione sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza ovvero sul tempestivo rilievo d'ufficio della medesima*” (cfr. Cass. ord. n. 17025 del 10/7/2017; n. 5516 del 28/2/2020; n. 4667 del 15/2/2023).

A nulla vale l'obiezione relativa al fatto che la sentenza del Giudice di prime cure non si è limitata a statuire sulla sua incompetenza ma ha altresì revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Infatti, la Cassazione ha chiarito a tal proposito che *“La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. Tale pronuncia, peraltro, decidendo solo in ordine alla competenza ed alle spese, deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c., anche se emessa in grado di appello”* (cfr. Cass. sent. n. 1372 del 26/1/2016; ord. 1121 del 14/1/2022) e ancora *“le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese devono essere impugnate attraverso il regolamento necessario di competenza, eccetto il caso in cui l'impugnazione si riferisca esclusivamente al capo sulle spese processuali, per il quale è ammesso il ricorso alle ordinarie vie di impugnazione”* (Cass.civ., Sez. III, ord. 23253 del 28.8.2024).

Si osserva inoltre come non risulti fondata l'ulteriore argomentazione proposta da parte appellante relativa al principio espresso tra le tante altresì dalla Cass. 17263/2024 in virtù del quale *“In caso di pronuncia del giudice sulla propria competenza in relazione all'esistenza di una convenzione d'arbitrato, tale decisione va contestata nelle forme del regolamento di competenza ovvero, laddove la questione sia decisa unitamente al merito, anche con l'appello. In caso contrario, si determina il passaggio in giudicato della statuizione resa sul punto dal giudice e la sua vincolatività anche per il collegio arbitrale”*.

Il principio, per quanto corretto, risulta infatti inapplicabile al caso di specie posto che la pronuncia impugnata attiene -come sopra già ribadito in più circostanze – esclusivamente alla competenza a nulla rilevando la circostanza per cui il Giudice dopo aver accolto la prima preliminare eccezione abbia *“dedicato ben due pagine di sentenza all'analisi della documentazione riversata in atti per disquisire sull'adempimento o meno dell'onere probatorio in capo a Controparte_4 che, a suo dire, non è stato correttamente adempiuto con particolare riferimento all'avviso di ricevimento prodotto sempre in uno con il documento”* (memoria di replica nell'interesse di [...])
Controparte_4 .

A tale conclusione si giunge agevolmente in coerenza all'applicazione del principio – consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità in relazione a giudizi definiti con sentenza dichiarativa di incompetenza – secondo cui ove il giudice *“si sia spogliato della propria potestas iudicandi con una pronuncia di carattere meramente processuale, le ulteriori statuizioni impropriamente rese nel merito*

sono inutiliter date sicchè la parte soccombente non ha l'onere nè l'interesse ad impugnarle" (ex plurimis: Cass., Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15122; Cassazione civile, sez. 2, 09 maggio 2016, n. 9319; Cass., Sez. 3, 20 agosto 2015, n. 17004; sez. tributaria 19 dicembre 2014 nr. 27049; sez. 2, 27 marzo 2013 nr. 7786).

3.2. L'inammissibilità del gravame ne inibisce l'esame di merito.

4. Parte_1

[...] deve rimborsare alla controparte le spese processuali del grado.

Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00).

Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.843,00 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 5.809,00, oltre accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando,

1. dichiara inammissibile l'appello proposto da [...]

Parte_1 avverso la sentenza n. n. 1296/2022, del Tribunale di Pisa, pubblicata in data 28.10.2022;

2. condanna Parte_1

[...] a rimborsare a Controparte_1 già CP_2 [...] le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;

3. dichiara che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Firenze, camera di consiglio del 18 marzo 2026.

La Consigliera est.

Giorgia Maria Ricotti

Il Presidente

Riccardo Guida

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.